

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CON CONSUMATORI**  
**DI BANCA PER IL LEASING ITALEASE S.p.A.**

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO  
OFFERTA AL PUBBLICO**

**Sezione 1 - Informazioni su Banca per il Leasing Italease S.p.A.**

La Banca per il Leasing Italease S.p.A. è un intermediario finanziario costituito nel 1968 con sede legale in Milano, Via Cino del Duca n.12; capitale sociale di Euro 243.755.918,04 i.v.; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00846180156, iscritto nell'Albo delle Banche con il n. 3026.2; Codice ABI 3026.2, appartenente al Gruppo Bancario Banca per il Leasing Italease; Codice Gruppo 3026.2; indirizzo di posta elettronica: info@italease.it.

**Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede**  
*(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)*

**CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.P.A. (codice ABI 06040)**

Società per Azioni, sede legale in L'Aquila, C.so V. Emanuele II n. 48

Codice Fiscale e Partita IVA 00098090665 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5168

Capitale Sociale al 31/12/2003: €26.000.000,00 - Riserve e fondi di riserva al 31/12/2003: €92.471.329,32

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Codice di Comportamento del Settore Bancario e Finanziario

Sito internet [www.carispaq.it](http://www.carispaq.it), indirizzo e-mail [info@carispaq.it](mailto:info@carispaq.it)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

**Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria con consumatori**

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente / utilizzatore ("consumatore" nel caso in cui il cliente sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto.

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta di copertura assicurativa; per tale servizio si rimanda agli strumenti di trasparenza stabiliti dalla normativa di settore.

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

### **Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione**

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **TAN "tasso leasing"**, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.

Nella tabella sottostante sono riportati i **tassi leasing** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	DA 0 A 5.000 €	DA 5.000 A 25.000 €	DA 25.000 A 50.000 €	OLTRE 50.000 €
TASSO MASSIMO PRATICATO	19,100	12,943	10,939	7,953

Il **TAN "tasso leasing"** concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

## CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME PRATICABILI

Condizioni MASSIME applicabili (IVA esclusa) oltre oneri documentati	Beni mobili non registrati (beni strumentali) (IVA esclusa)	Autoveicoli (IVA esclusa)
<b>Spese contrattuali (istruttoria):</b>		
- valore bene inferiore a € 25.000,00	€ 100,00 + costi registrazione	€ 250,00 + costi registrazione
- valore bene superiore a € 25.000,00	€ 100,00 + costi registrazione	€ 400,00 + costi registrazione
<b>Spese contrattuali aggiuntive per operazioni di importazione</b>	+ € 650,00	+ € 650,00
<b>Spese contrattuali aggiuntive per predisposizione documentazione per attivazione legge agevolativa (esclusa legge n.1329/65 - Sabatini)</b>	+ € 400,00	+ € 400,00
<b>Spese di apertura pratica</b>	1% del valore del bene	1% del valore del bene
<b>Spese gestione e calcolo indicizzazione</b>	€ 5,00 per ogni canone periodico + arrotondamento indice rilevato allo 0,25 di punto superiore	€ 5,00 per ogni canone periodico + arrotondamento indice rilevato allo 0,25 di punto superiore
<b>Interessi di mora</b>	media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di sei punti percentuali.	media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di sei punti percentuali.
<b>Indennizzo per ritardata restituzione del bene</b>	€ 0	5‰ pro-die del valore d'opzione
<b>Spese per invio delle comunicazioni periodiche (di cui all'art.119 del D.lgs.385/93)</b>	€ 40,00	€ 40,00
<b>Spese amministrative per incasso/storno canoni</b>	€ 8,00	€ 8,00
<b>Esercizio del diritto d'opzione</b>	€ 0	€ 0
<b>Esame polizza assicurativa del Cliente</b>	€ 150,00	€ 0
<b>Spese per rilascio ed invio copie di documenti richiesti dall'Utilizzatore</b>	€ 50,00 per documento	€ 50,00 per documento
<b>Spese amministrative per modifiche contrattuali <u>senza</u> emissione di appendici e per produzione conteggi</b>	€ 75,00	€ 75,00
<b>Spese amministrative per modifiche contrattuali <u>con</u> emissione appendici</b>	€ 100,00	€ 100,00
<b>Spese amministrative per risoluzioni anticipate parziali e subentri</b>	€ 100,00	€ 500,00
<b>Spese amministrative per contravvenzioni, tassa di proprietà non corrisposta, sanzioni in genere</b>	€ 75,00 (per ogni adempimento)	€ 75,00 (per ogni adempimento)
<b>Spese amministrative per gestione sinistri ed indennizzi assicurativi</b>	€ 150,00 (per ogni adempimento)	€ 300,00 (per ogni adempimento)
<b>Spese amministrative conseguenti ai passaggi di proprietà (per ciascun veicolo)</b>	€ 0,00	€ 350,00
<b>Liquidazione contributi agevolativi (per erogazione)</b>	€ 70,00	€ 70,00
<b>Predisposizione e rilascio autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie e generiche, attestazioni, documenti e disegni</b>	€ 150,00	€ 150,00
<b>Spese amministrative per perizie tecniche/ispezioni da parte di periti scelti dalla Concedente</b>	€ 700,00	€ 700,00
<b>Spese per gestione cartelle esattoriali</b>	€ 0,00	€ 50,00
<b>Spese amministrative per gestione insoluti (per singolo insoluto)</b>	€ 10,00	€ 35,00
<b>Commissione omnicomprendiva gestione beni</b>	2‰ del prezzo d'acquisto	2‰ del prezzo d'acquisto
<b>Commissione gestione convenzione assicurativa</b>	2,5‰ del prezzo d'acquisto	0,5‰ del prezzo d'acquisto

N.B.: Ogni altro costo documentato sostenuto dal Gruppo Bancario Banca per il Leasing Italease sarà addebitato al Cliente a pari costo in aggiunta agli importi indicati in tabella.

Il canone di locazione finanziaria può essere fisso o indicizzato. Indicizzazione ed adeguamento del corrispettivo:

1. Nel caso in cui sia previsto nelle Condizioni Particolari di contratto, che il canone dovuto sia assoggettato ad indicizzazione periodica, l'ammontare del canone, escluso l'importo corrisposto alla sottoscrizione della Domanda/Proposta di contratto da parte dell'Utilizzatore, sarà assoggettato ad indicizzazione periodica a partire dalla prima scadenza successiva alla data di inizio dell'uso del bene da parte dell'Utilizzatore, applicando uno dei seguenti indici a scelta dell'Utilizzatore:

a) il valore della quotazione dell'EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE) quotato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) e pubblicato da "Il Sole 24 Ore" avente per valuta la data di ogni revisione, come indicato al successivo comma 3;

b) il valore della quotazione del Libor Euro quotato dalla British Bankers' Association (BBA) e pubblicato da "Il Sole 24 Ore" avente per valuta la data di ogni revisione, come indicato al successivo comma 3.

In mancanza di un indice prescelto, la Concedente avrà la facoltà di applicare, a sua scelta, uno degli indici sopra indicati.

2. Il valore dell'indice di riferimento iniziale è quello indicato nelle Condizioni Particolari di contratto.

3. La data di prima revisione cadrà il primo giorno del mese di decorrenza della locazione finanziaria, così come previsto dalle Condizioni Generali di contratto; le successive revisioni cadranno periodicamente, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Particolari di contratto, a partire dalla data della prima revisione per tutta la durata del rapporto prevista dalle stesse Condizioni Particolari di contratto.

Qualora una data di revisione cadesse in un giorno non lavorativo bancario, la si intenderà spostata al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.

4. Tutte le quote di canone periodiche con scadenza successiva alla data di inizio dell'uso del bene da parte dell'Utilizzatore risulteranno assoggettate a periodica variazione, in aumento o in diminuzione, adottando, per ciascuna, la seguente procedura:

a) ad ogni data di revisione viene definito l'importo adeguato delle quote periodali di canone con scadenza successiva alla data di revisione in esame assumendosi quale indice di riferimento quello indicato nelle Condizioni Particolari di contratto, il cui valore, arrotondato allo 0,25 di punto superiore, diviso per il numero dei periodi compresi in un anno come definiti nelle stesse Condizioni Particolari di contratto, rappresenta l'indice di riferimento periodale (con quattro decimali);

b) si calcola lo "scostamento" rappresentato dalla differenza tra l'indice di riferimento periodale, determinato al comma a) precedente, e l'indice di riferimento iniziale reso anch'esso periodale (con quattro decimali) dividendolo per il numero dei periodi compresi in un anno come definiti nelle Condizioni Particolari di contratto;

c) l'importo delle nuove quote di canone dovute dall'Utilizzatore alla Concedente viene calcolato imponendo l'uguaglianza del valore attuale ottenuto attualizzando, al tasso periodale implicito in essere del contratto, il valore corrente delle quote periodali di canone e il valore dell'opzione finale di acquisto, con il valore attuale calcolato attualizzando il "nuovo valore" delle quote periodali di canone ed il valore dell'opzione finale di acquisto, utilizzando come tasso periodale la somma algebrica tra il tasso periodale implicito iniziale e lo "scostamento" sopra definito;

d) in difetto di rilevazione dell'indice, si farà riferimento alla rilevazione dello stesso del giorno immediatamente precedente.

5. Qualora invece sia previsto che l'ammontare del canone sia assoggettato ad indicizzazione soltanto per il periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione della Domanda/Proposta di contratto e la data di inizio dell'uso del bene da parte dell'Utilizzatore, l'intero ammontare del corrispettivo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente per l'intera durata del rapporto, con esclusione soltanto dell'importo versato contestualmente alla sottoscrizione della Domanda/Proposta di contratto, verrà assoggettato ad un'unica revisione in aumento o in riduzione, assumendosi come indice di riferimento il valore della quotazione dell'Interest Rate Swap (IRS) Euro quotazione Lettera, con scadenza pari agli anni di durata del contratto, eventualmente arrotondata per eccesso, pubblicata da "Il Sole 24 Ore" avente come indice di riferimento iniziale il valore indicato nelle Condizioni Particolari di contratto.

Per l'adeguamento si adotta la medesima procedura esposta al precedente comma 4, utilizzando come indice di riferimento il valore rilevato per valuta il primo giorno del mese solare in cui avrà avuto inizio l'uso del bene da parte dell'Utilizzatore.

**Indici di riferimento**

<b>Media Mensile</b>	<b>Libor Euro 3m</b>	<b>Euribor 365 3m</b>	<b>Euribor 360 3m</b>	<b>Prime Rate</b>
ottobre 2003	2,1549	2.1702	2,1403	7,1250
novembre 2003	2,1563	2,1896	2,1596	7,1250
dicembre 2003	2,1239	2,1795	2,1495	7,1250
gennaio 2004	2,0889	2,1201	2,0911	7,1250
febbraio 2004	2,0504	2,1035	2,0745	7,1250

**Tassi interbancari 3 mesi sulle eurodivise**

<b>Per valuta</b>	<b>Dollaro Usa</b>	<b>Yen</b>	<b>Franco Svizzero</b>
1° ottobre 2003	1,1600	0,0593	0,2517
1° novembre 2003	1,1625	0,0575	0,2500
1° dicembre 2003	1,1731	0,0563	0,2567
1° gennaio 2004	1,1550	0,0600	0,2600
1° febbraio 2004	1,1313	0,0525	0,2467
1° marzo 2004	1,1200	0,0513	0,2583

## **Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione**

Il contratto di locazione finanziaria (leasing) con consumatori è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari del contratto; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore. Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di contratto.

### **SINTESI** **DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE E TIPICHE CLAUSOLE** **DI LOCAZIONE FINANZIARIA**

#### **AUTOVEICOLI**

La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l'altro, clausole c.d. "vessorie", le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di contratto:

*Obblighi della Concedente:* la Concedente ha l'obbligo di acquistare l'autoveicolo richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di farglielo da questi consegnare solo dopo avvenute le formalità di immatricolazione.

*Consegna dell'autoveicolo – denuncia dei vizi:* la consegna dell'autoveicolo solitamente avviene con le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l'Utilizzatore; al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la presenza degli optional e della documentazione necessaria per la circolazione; in carenza di tutto ciò, l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.

*Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell'Utilizzatore:* in quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore.

*Utilizzo e manutenzione dell'autoveicolo:* l'Utilizzatore deve usare l'autoveicolo con diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante rivolgendosi ad officine da questi autorizzate.

Il veicolo può circolare soltanto in Italia, in Svizzera e negli altri Paesi dell'Unione Europea: è pertanto vietata la circolazione in altri Paesi se non previa motivata richiesta scritta alla Concedente e sua autorizzazione scritta. E' vietata ogni forma di sub-locazione del veicolo.

L'Utilizzatore è, inoltre, tenuto a sottoporre l'autoveicolo alle eventuali revisioni previste per legge alle rispettive scadenze.

*Spese, imposte e tasse di proprietà:* l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo all'autoveicolo o al contratto di locazione finanziaria.

*Obbligo di assicurazione:* l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire l'autoveicolo con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto.

*Sinistri furti e contravvenzioni:* L'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso dal veicolo provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.

In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile dell'autoveicolo il contratto si scioglie e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far riparare l'autoveicolo a regola d'arte e presso officine autorizzate dal fabbricante. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

*Corrispettivo, indicizzazione e diritto di variare unilateralmente le condizioni praticate:* L'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto; in caso di ritardato pagamento dovrà riconoscere alla Concedente gli importi dovuti, maggiorati del tasso di mora. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto dell'autoveicolo ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della facoltà della Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate. In quest'ultimo caso, la Concedente ha l'obbligo di comunicare all'Utilizzatore o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed in appositi "Avvisi" nei locali aperti al pubblico le variazioni sfavorevoli che intende applicare; l'Utilizzatore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta o dalla pubblicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

*Facoltà di cessione del contratto da parte della Concedente:* la Concedente ha facoltà, in qualsiasi momento, di cedere a terzi il contratto, ovvero in tutto o in parte i diritti che le derivano dal medesimo. L'Utilizzatore è obbligato ad accettare la cessione, a partire dal momento in cui la Concedente gliela abbia a comunicare, secondo le forme previste dalla legge.

*Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione dell'autoveicolo:* al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare l'autoveicolo al prezzo predeterminato ovvero di prorogarne l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.

*Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione:* in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella "clausola risolutiva", la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.

A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene.

*Eventuali richieste di agevolazioni:* nel caso di richiesta da parte dell'Utilizzatore, con apposita domanda, dell'ammissione a godere di agevolazioni, quali che ne siano la natura, la durata e l'ente erogante, l'Utilizzatore riconosce che la validità e l'efficacia del contratto di leasing non è in alcun modo subordinata alla richiesta o all'ottenimento di detti contributi agevolativi, né, parimenti, il regolare pagamento dei canoni dovuti alla Concedente.

*Foro competente:* in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Milano.

## **Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione**

Il contratto di locazione finanziaria (leasing) con consumatori è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari del contratto; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore. Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di contratto.

### **SINTESI** **DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE E TIPICHE CLAUSOLE** **DI LOCAZIONE FINANZIARIA**

#### **BENI STRUMENTALI**

La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l'altro, clausole c.d. "vessatorie", le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di contratto:

*Obblighi del Concedente:* la Concedente ha l'obbligo di acquistare il bene richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di farglielo da questi consegnare.

*Consegna del bene – denuncia dei vizi:* la consegna del bene solitamente avviene con le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l'Utilizzatore; al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la rispondenza del bene e la presenza della documentazione prevista da ogni norma nazionale e/o comunitaria in materia di conformità e/o omologazione; in carenza di tutto ciò, l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.

*Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell'Utilizzatore:* in quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore.

*Utilizzo e manutenzione del bene:* l'Utilizzatore deve usare il bene con diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante .

*Spese, imposte e tasse di proprietà:* l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo al bene o al contratto di locazione finanziaria.

*Obbligo di assicurazione:* l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa "All Risks", con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto.

*Sinistri furti e contravvenzioni:* l'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso al bene ed a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.

In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile del bene il contratto si scioglie e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far

riparare il bene a regola d'arte. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

*Corrispettivo, indicizzazione e diritto di variare unilateralmente le condizioni praticate:* l'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto; in caso di ritardato pagamento dovrà riconoscere alla Concedente gli importi dovuti, maggiorati del tasso di mora. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto del bene ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della facoltà della Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate. In quest'ultimo caso, la Concedente ha l'obbligo di comunicare all'Utilizzatore o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed in appositi "Avvisi" nei locali aperti al pubblico le variazioni sfavorevoli che intende applicare; l'Utilizzatore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta o dalla pubblicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

*Facoltà di cessione del contratto da parte della Concedente:* la Concedente ha facoltà, in qualsiasi momento, di cedere a terzi il contratto, ovvero in tutto o in parte i diritti che le derivano dal medesimo. L'Utilizzatore è obbligato ad accettare la cessione, a partire dal momento in cui la Concedente gliela abbia a comunicare, secondo le forme previste dalla legge.

*Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione del bene:* al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare il bene al prezzo predeterminato ovvero di prorogarne l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.

*Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione:* in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella "clausola risolutiva", la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.

A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene.

*Eventuali richieste di agevolazioni:* nel caso di richiesta da parte dell'Utilizzatore, con apposita domanda, dell'ammissione a godere di agevolazioni, quali che ne siano la natura, la durata e l'ente erogante, l'Utilizzatore riconosce che la validità e l'efficacia del contratto di leasing non è in alcun modo subordinata alla richiesta o all'ottenimento di detti contributi agevolativi, né, parimenti, il regolare pagamento dei canoni dovuti alla Concedente.

*Foro competente:* in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Milano.

## Sezione 5 - Legenda

- **concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **utilizzatore:** è il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **consumatore:** nel c.d. "leasing al consumo" è il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
- **Tan (tasso leasing):** il tasso interno di attualizzazione come sopra definito;
- **Taeg:** indicatore sintetico e convenzionale del costo credito. Esso è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso (cfr. il decreto del Ministro del Tesoro dell'8.7.1992 in materia di credito al consumo).
- **opzione finale di acquisto o di proroga:** è la facoltà in forza della quale l'Utilizzatore alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito;
- **soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- **valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
  
- **canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- **tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;
- **foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.